

IL DIRIGENTE

Richiamato il proprio atto n. 610 del 18/10/2005: "Decadenza assegnazione alloggio E.R.P.", con il quale, a norma dell'art. 30, c.1, lettera f, della L.R. 24/01, successive modificazioni ed integrazioni, si procedeva alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio E.R.P. nei confronti della sig.ra Giorgi Gabriella, residente a Cattolica, P.le Kennedy, 3, assegnataria di alloggio E.R.P. e si disponevano i termini per il rilascio;

Vista la comunicazione dell'Azienda Casa Emilia Romagna, Ente gestore per conto dei Comuni degli alloggi E.R.P., del seguente tenore:

"Prot. n 5323 Allegati 1

Rimini, li 25 luglio 2006

Raccomandata A.R.

Spett.le Studio Legale Rovinelli

Via Cattaneo 27

61100 PESARO (PU)

Spett.le Amministrazione Comunale

OGGETTO: Procedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio n
024200 0208 utente Giorgi Gabriella

In riferimento a Vostre note giunte a questa azienda in data 30.05.2006 prot.3857 e prot. 3859 e vista la documentazione allegata si è provveduto, per quanto di competenza, ad effettuare le opportune verifiche. Da ciò è emerso che effettivamente nell'anno 2004 con riferimento ai redditi 2003 è stato calcolato erroneamente da parte di questa azienda nell'ISEE il valore del patrimonio immobiliare. Da questo calcolo errato la Sig.ra Giorgi Gabriella, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di E.R.P. a partire dall'01.01.2004 veniva inserita nella fascia della decadenza e Le veniva applicato un canone di locazione maggiorato.

Come di norma nel mese di dicembre dell'anno 2003 veniva comunicato a tutti gli utenti il nuovo canone di locazione che sarebbe stato applicato a partire dal mese di gennaio 2004. A seguito di tale comunicazione se la Sig.ra Giorgi avesse presentato richiesta di revisione, chiedendo il ricalcolo dell'ISEE, ci si sarebbe accorti dell'errore materiale e si sarebbe provveduto tempestivamente a rettificarlo ed il canone dal mese di gennaio 2004 sarebbe stato conteggiato in base al nuovo ISEE corretto.

Alla luce di quanto sopra esposto la Sig.ra Giorgi Gabriella in relazione ai redditi 2003 (anagrafe dell'utenza 2004) non supera il limite di reddito per la permanenza negli alloggi di ERP."

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'annullamento dell'atto sopra richiamato, essendo, di fatto, venuta meno la motivazione di fondo che ha ne determinato l'effetto;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- 1) - di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'annullamento dell'atto n. 610 del 18/10/2005:" Decadenza assegnazione alloggio E.R.P." nei confronti della sig.ra Giorgi Gabriella;
- 2) di inviare, per quanto di competenza, detta detrmiazione all'A.C.E.R. di Rimini e di notificare alla sig.ra Giorgi Gabriella, P.le Kennedy, 3 Cattolica il presente atto;
- 3) di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone il responsabile del procedimento per il presente atto;